



Comune di MINUCCIANO  
Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE N. 21 in data: 18.04.2023

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2023 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** addi **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **18.00** nella sala consiliare del palazzo comunale, si è riunito il Consiglio comunale convocato nei modi di legge e di regolamento, sotto la presidenza dell'Avv. NICOLA POLI nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio.

Alla convocazione in sessione straordinaria risultano all'appello nominale i consiglieri:

01 - BORGHESI LORENZO	P
02 - MENCHELLI LAURA	P
03 - MONELLI ERMINIO	P
04 - PALADINI ANNA	P
05 - PIEROTTI DERIO	P
06 - PIEROTTI FRANCESCO	P
07 - POLI NICOLA	P
08 - SPINETTI DAVIDE	A
09 - ANCHESI LORIS	P
10 - CASOTTI SAURO	P
11 - MASOTTI ETTORE	A

Totale presenti **9**    Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. FRANCESCO BORGHESI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Minucciano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

**Rilevato che** l'Ente di governo dell'ambito, denominato ATO-TOSCANACOSTA, con determinazione n. 67 del Direttore Generale del 17.05.2022, in applicazione del MTR -2, ha disposto la validazione del Piano finanziario 2023 del Comune di Minucciano, deliberazione Arera del 03.08.2021 n. 363/2021/R/RIF “*Approvazione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025-MTR-2*”.

**Esaminato** il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato A al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla deliberazione Arera del 03.08.2021 n. 363/2021/R/RIF “*Approvazione*

*del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025-MTR-2”, e preso atto che lo stesso espone un costo complessivo di € 466.860,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.*

**Tenuto conto** che il piano finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 adottata in data 18.04.2023, il quale in particolare stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

**Visti, inoltre:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.

**Tenuto conto** che i costi inseriti nel Piano **Finanziario anno 2023** tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”.

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative **all'anno 2023**, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, all'articolo 43, comma 11, stabilisce quanto che: “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»”;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1°

- giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca sull'importo del tributo, **nella misura del 5%**.

**Preso atto** che, l'art. 27 (Riscossione) del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), in precedenza richiamato, stabilisce che i versamenti relativi alla TARI, in termini ordinari, sono effettuati in 4 rate con scadenza rispettivamente maggio – luglio – settembre - novembre dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di determinare con deliberazione consiliare scadenze differenti.

**Ritenuto** di stabilire per l'esercizio 2023, in conformità al regolamento TARI vigente, le seguenti scadenze di pagamento:

- 1<sup>a</sup> rata: 31 maggio;
- 2<sup>a</sup> rata: 31 luglio;
- 3<sup>a</sup> rata: 30 settembre;
- 4<sup>a</sup> rata: 30 novembre;

fermo restando la possibilità di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della 1<sup>a</sup> rata fissata, come anticipato, al 31 maggio 2023.

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L., D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

**Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

**Visto** lo statuto comunale.

**Visto** l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»,

con n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

- 1) **di prendere** atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2023, come validato dall'Ente di Governo di Ambito e redatto secondo i criteri ex deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF “Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, e dei successivi atti (deliberazioni 459/2021/R/RIF e determinazione N. 2/DRIF/2021), già approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 31.05.2022 (allegato A);
- 2) **di approvare** la misura delle tariffe per l'esercizio 2023 per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) secondo il metodo ARERA, come risultanti dal prospetto allegato B al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, applicando le agevolazioni e le riduzioni previste dalla normativa vigente e dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- 3) **di precisare** che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2023;
- 4) **di dare atto** delle seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2023:
  - 1<sup>o</sup> rata entro il 31.05.2023;
  - 2<sup>o</sup> rata entro il 31.07.2023,
  - 3<sup>o</sup> rata entro il 30.09.2023,
  - 4<sup>o</sup> rata entro il 30.11.2023.

fermo restando la possibilità di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della 1° rata fissata al 31 maggio 2023;

- 5) **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lucca nella misura del 5%;
- 6) **di dare atto che** a decorrere dall'acconto TARI 2023 il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA come previsto dal D.M. del 21 ottobre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 7) **di dare atto** che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Marco Comparini e che allo stesso sono state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti, ivi compreso l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento;
- 8) **di disporre**, ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
- 9) **di dare atto** che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa;
- 10) **di trasmettere** per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale [www.portalefederalismofiscale.gov](http://www.portalefederalismofiscale.gov), entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, così come stabilito dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo.

Stante l'urgenza, con n. 9 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

**altresì**, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Avv. NICOLA POLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. FRANCESCO BORGHESI

---

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.04.2023 al 05.05.2023 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addi, 20.04.2023

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**  
F.to Dott. PAOLO FANTONI

---

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18.04.2023 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi, 18.04.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. FRANCESCO BORGHESI

---

# Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2023

## IN EURO (I.V.A. inclusa)

### Comune di MINUCCIANO

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
	0,00	0,00	
Coal	0,00		<b>0,00</b>
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	0,00		<b>0,00</b>
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	0,00		<b>0,00</b>
Ivs e altre imposte su Costi Fissi, componenti a conguaglio Costi Fissi	0,00		<b>0,00</b>
AC – Altri costi operativi di gestione	137.223,00		<b>137.223,00</b>
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	0,00		
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		329.637,00	<b>329.637,00</b>
Iva e altre imposte su Costi Variabili, A.R proventi materiali		0,00	
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		0,00	
Componenti a conguaglio Costi Variabili		0,00	
SOMMANO	137.223,00	329.637,00	466.860,00
	29,39%	70,61%	100,00%

% COPERTURA 2023	100%
------------------	------

PREVISIONE ENTRATA			466.860,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			<b>6.000,00</b>
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			<b>0,00</b>
ENTRATA TEORICA	138.986,57	333.873,43	472.860,00

UTENZE DOMESTICHE	120.042,70	246.168,07	366.210,77
% su totale di colonna	<b>86,37%</b>	73,73%	77,45%
% su totale utenze domestiche	32,78%	67,22%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	18.943,87	87.705,36	106.649,23
% su totale di colonna	13,63%	26,27%	22,55%
% su totale utenze non domestiche	17,76%	82,24%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2022		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	<b>903.635</b>	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	<b>0,00%</b>
A CARICO UTENZE	903.635	
UTENZE NON DOMESTICHE	237.376	26,27%
UTENZE DOMESTICHE	666.259	73,73%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		<b>0,67</b>

OCCUPANTI NON RESIDENTI	<b>2</b>
AREA GEOGRAFICA	<b>CENTRO</b>
ABITANTI >5000	<b>NO</b>
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	<b>2022</b>
ALIQUOTA E.C.A. (non prevista dal 2013)	<b>0%</b>
ADDIZIONALE PROVINCIALE	<b>5%</b>

Redatto il 03/03/2023

Coefficienti DPR 158/99

STUDIO K software - [www.studiok.it](http://www.studiok.it)

## UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Ka (centro)				Kb			
	< 5000 Abitanti	>5000 Abitanti	-	-	min	max	med	ad-hoc
Famiglie di 1 componente	0,82	0,86			0,60	1,00	0,80	0,70
Famiglie di 2 componenti	0,92	0,94			1,40	1,80	1,60	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,03	1,02			1,80	2,30	2,05	0,00
Famiglie di 4 componenti	1,10	1,10			2,20	3,00	2,60	0,00
Famiglie di 5 componenti	1,17	1,17			2,90	3,60	3,25	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	1,21	1,23			3,40	4,10	3,75	0,00
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,00	0,00			1,80	2,30	2,05	0,00
Superfici domestiche accessorie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

## UTENZE NON DOMESTICHE



Famiglie	Numero multi familiari	Superficie totale abitazione	Quota abitazione	Superficie media attribuita familiare	Coefficiente attribuzione fiscale	Coefficiente attribuzione fiscale	Quota fissa media	Quota variabile famiglia	Quota variabile per persona	TARIFFA MEDIA	Uteze	
											n.	m <sup>2</sup>
											%	€/m <sup>2</sup>
Famiglie di 1 componente	549	66.453,00	32,2%	121,1	0,08	0,10	0,186666	58,93	75,23	75,23	134,16	
Famiglie di 2 componenti	215	72.597,00	30,0%	145,7	0,92	1,40	0,56016	78,53	75,21	75,21	238,01	
Famiglie di 3 componenti	473	55.179,00	28,8%	112,4	1,03	1,80	0,611300	68,73	193,44	68,73	414,48	202,17
Famiglie di 4 componenti	117	17.598,00	7,0%	153,7	1,10	2,20	0,652345	100,37	216,43	100,37	591,11	316,90
Famiglie di 5 o più componenti	8	2.793,00	1,0%	165,3	1,17	2,90	0,694300	114,08	311,96	62,33	425,74	
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	=	193,44	96,72	193,44	
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	=	=	=	=	
<b>Totale (escluso pertinenze)</b>	<b>1.679</b>	<b>215.596,00</b>	<b>100%</b>	<b>128,6</b>				<b>Media</b>	<b>66,21</b>			

**Comune di MINUCCIANO**  
**STUDIO K software - www.studiok.it**  
**UTENZE NON DOMESTICHE**

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABLE		TARIFA TOTALE
				Kd	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Quv*Kd	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	11	1.791,00	max	0,66	max	5,62	0,298286	1.391233
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5	2.121,00	max	0,85	max	7,20	0,384157	7,82363
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,62	max	5,31	0,280208	1,314493
4 Esposizioni, autosaloni	2	101,00	max	0,49	max	4,16	0,221455	1,029810
5 Alberghi con ristorante	30	6.325,00	max	1,49	max	12,65	0,673404	3,131512
6 Alberghi senza ristorante	14	1.552,00	max	0,85	max	7,23	0,384157	7,789789
7 Case di cura e riposo	1	400,00	max	0,96	max	8,20	0,433871	2,029913
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1	102,00	max	1,09	max	9,25	0,492624	2,463784
9 Banche ed uffici	17	2.501,00	max	0,53	max	4,52	0,239533	1,118928
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	13	1.184,00	max	1,10	max	9,38	0,497144	2,322023
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10	333,00	max	1,20	max	10,19	0,542339	2,522539
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	15	1.335,00	med	0,84	med	7,15	0,379637	7,68748
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7	1.090,00	max	1,19	max	10,10	0,537819	2,500250
14 Attività industriali con capannoni di produzione	8	4.145,00	max	0,88	ad-hoc	6,00	0,397715	1,485302
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	40	7.783,00	max	1,00	max	8,52	0,451949	2,109129
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10	1.052,00	min	5,01	min	42,56	2,264264	10,535745
17 Bar, caffè, pasticceria	9	789,00	min	3,83	min	32,52	1,730965	8,050339
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11	691,00	med	2,29	med	19,39	1,032703	4,798764
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	13	792,00	min	1,13	ad-hoc	14,80	0,510702	3,665740
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,58	med	74,25	2,973824	18,379379
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,58	max	13,42	0,714079	3,322126
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>217</b>	<b>34.087,00</b>						

## CONFRONTO 2022-2023

## UTENZE DOMESTICHE

Occupant i	N. denunce	Tipolog ia	Mq.	Addizionali COMPRESE			
				2022 TARIFFA		2023 TARIFFA	
				Quota fissa (€*mq)./ quota x persona	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	varia zione %
1	549			0,489925			
				71,960000			
				Media 121	137,85	140,87	2%
2	515			0,549672			
				71,960000			
				Media 144	234,04	240,36	3%
3	473			0,615393			
				61,680000			
				Media 112	266,94	275,28	3%
4	117			0,657200			
				56,540000			
				Media 154	343,56	353,64	3%
5	17			0,699000			
				59,620000			
				Media 164	433,59	447,03	3%
6	8			0,722900			
				58,250000			
				Media 190	511,38	527,12	3%


### UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	N. denunce	Tipologia	Addizionali COMPRESI		Variazione in %		
			Mq. medi	Euro/m2			
1	11	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	163	1.618375	276,68	288,84	4%
2	5	Campielli, distributori carburanti, impianti sportivi	424	2.075413	924,41	964,99	4%
3	0	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,00	0,00	0%
4	2	Esposizioni, autosaloni	51	1.198615	63,56	66,35	4%
5	30	Alberghi con ristorante	211	3.644816	806,87	842,31	4%
6	14	Alberghi senza ristorante	111	2.082429	242,39	253,05	4%
7	1	Case di cura e riposo	400	2.359952	99,18	1.034,79	4%
8	1	Uffici, agenzie, studi professionali	102	2.665400	285,46	298,00	4%
9	17	Banche ed uffici	147	1.301234	201,01	209,85	4%
10	13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, carioleria, ferramenta e altri beni durevoli	91	2.700410	258,24	269,60	4%
11	10	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluriricchezze	33	2.935909	102,65	107,16	4%
12	15	Attività artigianali tipo botteghe: falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista	89	2.057943	192,31	200,77	4%
13	7	Carrozzeria, autotecnica, elettrauto	156	2.910255	475,83	496,73	4%
14	8	Attività industriali con capannoni di produzione	518	1.808597	983,93	1.024,42	4%
15	40	Attività artigianali di produzione beni specifici	195	2.453217	501,20	523,24	4%
16	10	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	105	12.261339	1.354,39	1.413,89	4%
17	9	Bar, caffè, pasticceria	88	9.369723	862,48	900,37	4%
18	11	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	63	5.586144	368,46	384,64	4%
19	13	Plurilicenze alimentari e/o miste	61	3.981772	254,71	267,04	5%
20	0	Orofriutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0	-	0,00	0,00	0%
21	0	Discoteche, night club	0	-	0,00	0,00	0%
22	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
23	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
24	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
25	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
26	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
27	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
28	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
29	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
30	0	-	0	-	0,00	0,00	0%
31	0	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0	-	0,00	0,00	0%

## Comune di MINUCCIANO

STUDIO K software - [www.studiok.it](http://www.studiok.it)

## RIPARTIZIONE COSTI TARIFFE RIFIUTI - ANNO 2023



### Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).